



Bando

**per la concessione di compartecipazioni economiche per la realizzazione di iniziative
nell'ambito della V edizione dell' "Indipendenza della Toscana"
avvenuta il 27 aprile 1859**

Premesso che:

- la l.r. 46/2015 *"Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001"* ha introdotto, tra gli eventi di particolare rilievo e rilevanza, la *celebrazione dell'Indipendenza della Toscana il 27 aprile di ogni anno in ricordo della partenza del Granduca Leopoldo II da Firenze e dell'instaurazione del Governo provvisorio sia a seguito dell'esilio del Granduca Leopoldo II, che della manifestazione patriottica di migliaia di cittadini che in quella data si riunirono in Piazza Indipendenza, compiendo un importante passo avanti nel processo di unificazione del nostro paese.*
- la l.r. 46/2015 all'art. 3 ter dispone che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Presidente, fornisca indirizzi agli Uffici per la predisposizione del relativo programma celebrativo e approvazione dei relativi finanziamenti.
- nella seduta del 5 febbraio 2020 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con deliberazione n. 12 ha stabilito di approvare il documento relativo alle "Linee d'indirizzo per la celebrazione della V edizione dell'Indipendenza toscana, prevedendo, come di consueto, lo svolgimento di molteplici iniziative articolate su tutto il territorio regionale e decidendo di destinare a tali celebrazioni, la somma massima di euro 30.000,00, come di seguito indicato:
 - euro 15.000,00 quale importo da destinare al cofinanziamento di iniziative promosse da Enti Locali e Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette;
 - euro 15.000,00 quale importo da destinare al cofinanziamento di iniziative promosse da istituzioni sociali private;

Tutto ciò premesso, in esecuzione della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 12 del 5 febbraio 2020, si rende noto quanto segue.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Consiglio regionale con il presente bando intende sostenere, attraverso la concessione di compartecipazioni economiche ai sensi della l.r. 46/2015, iniziative culturali realizzate da: Enti locali, Consorzi ed Enti gestori di parchi e aree naturali protette, Onlus, Fondazioni senza scopo di lucro (sono escluse le fondazioni bancarie e le fondazioni istituite e disciplinate con legge regionale a prevalente partecipazione della Regione Toscana), Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e Associazioni culturali senza scopo di lucro, con sede legale e operativa in Toscana, per celebrare la V edizione dell'“Indipendenza Toscana”, anno 2020.
2. Le iniziative proposte dai soggetti richiamati al precedente comma 1 devono essere pertinenti con la celebrazione dell'Indipendenza della Toscana e possono concretizzarsi in celebrazioni di fatti ed eventi, spettacoli, manifestazioni, convegni, prodotti editoriali e multimediali, tutti strettamente collegati con le specificità culturali, storiche e sociali del territorio regionale.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di concessione, per le finalità del presente Bando gli Enti locali, i Consorzi ed Enti gestori di parchi e aree naturali protette, le Onlus, le Fondazioni senza scopo di lucro (sono escluse le fondazioni bancarie e le fondazioni istituite e disciplinate con legge regionale a prevalente partecipazione della Regione Toscana), le Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e le Associazioni culturali senza scopo di lucro, con sede legale e operativa in Toscana.
2. Le iniziative proposte, pena la non ammissibilità, devono essere realizzate per intero nel territorio della regione Toscana, nel periodo compreso tra **sabato 18 aprile e domenica 10 maggio 2020**. Nel caso in cui l'iniziativa oggetto della domanda di compartecipazione abbia come oggetto la realizzazione di pubblicazioni a stampa (libri o cataloghi), il termine di scadenza è fissato inderogabilmente a **venerdì 31 luglio 2020**.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare una sola domanda di concessione, riferita ad un unico progetto.
4. Lo stesso progetto può essere realizzato da più soggetti, tra quelli indicati al comma 1, organizzati in forma associata. In questo caso deve essere individuato il soggetto capofila che per il Consiglio regionale diventa referente amministrativo e responsabile dell'iniziativa proposta. Il soggetto capofila presenta al Consiglio regionale, in nome e per

conto degli altri soggetti, la domanda di concessione della compartecipazione. In quanto soggetto beneficiario della compartecipazione economica, presenta il rendiconto dell'iniziativa indicato all'art. 11 e suddivide la compartecipazione erogata dal Consiglio regionale tra gli altri soggetti associati. Tutti i soggetti associati devono essere compresi tra quelli indicati al comma 1, pena la non ammissibilità.

Art. 3 – Modalità di compilazione della domanda di concessione di compartecipazione economica

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1 che intendono partecipare al presente bando devono presentare la domanda di concessione, pena la non ammissibilità, esclusivamente utilizzando la procedura telematica reperibile sul sito web istituzionale del Consiglio regionale, all'indirizzo: <http://www.consiglio.regione.toscana.it/itonline> (www.consiglio.regione.toscana.it, sezione "Avvisi, bandi e gare").
2. Il modulo da compilare *online* ai fini della domanda di concessione è denominato "Domanda di concessione di una compartecipazione economica per la realizzazione di un'iniziativa". Per la compilazione della domanda è necessario attenersi scrupolosamente alle istruzioni pubblicate all'inizio della procedura telematica.
3. Completata la compilazione, la registrazione dei dati consente la generazione della domanda in formato pdf, che dovrà essere stampata ed inviata nelle modalità di cui al successivo art. 4. La sola compilazione della domanda, senza il conseguente invio ai sensi dell'art. 4, non costituisce titolo di partecipazione al bando.
4. La domanda si comporrà della seguente documentazione:
 - domanda di concessione completa dei dati del soggetto richiedente;
 - progetto, che dia conto degli obiettivi, dei tempi, dei luoghi e delle modalità di realizzazione, dei soggetti pubblici e/o privati coinvolti, del pubblico di riferimento, delle modalità e degli strumenti di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa, presentato seguendo lo schema di compilazione presente nella procedura telematica;
 - piano previsionale di spesa, articolato in base alle voci di spesa che si ritiene di dover sostenere, comprensivo dei contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concessi da altri soggetti pubblici e/o privati, con indicazione sia del costo complessivo dell'iniziativa, sia della compartecipazione economica richiesta al Consiglio regionale, presentato sul modello presente nella procedura telematica.

5. Si ricorda che la domanda, presentata, pena la non ammissibilità, nelle modalità di cui al precedente comma 1, deve essere completa della seguente documentazione:

- solo per Consorzi ed Enti gestori di parchi e aree naturali protette, Onlus, Fondazioni senza scopo di lucro, Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e Associazioni culturali senza scopo di lucro, che partecipano per la prima volta a un bando del Consiglio regionale della Toscana: copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente del soggetto richiedente, redatto nelle forme previste dalla legge, oppure, nel caso di soggetti privi di personalità giuridica, di altro documento attestante le finalità perseguite dal soggetto;

- solo per domande sottoscritte mediante firma autografa (in originale per consegna a mano o invio a mezzo raccomandata A/R e scannerizzata per invio tramite modalità telematiche): copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante – sottoscrittore;

- copia della convenzione o accordo di collaborazione, nel caso in cui la domanda di concessione sia presentata dall'ente/soggetto capofila di un gruppo di soggetti che promuovono in forma associata la stessa iniziativa (art. 2, comma 4). In alternativa, la domanda può essere corredata da una dichiarazione resa dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che formano l'associazione, da cui risulti espressamente l'accordo di collaborazione e l'individuazione del soggetto capofila.

6. La domanda di concessione, pena la non ammissibilità, deve essere firmata dal legale rappresentante o dal dirigente competente (per gli enti locali), in uno dei seguenti modi:

- per invio tramite raccomandata o consegna a mano: firma autografa, obbligatoriamente corredata della copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
- per invio tramite procedure informatiche: la documentazione dovrà essere inviata in formato pdf e dovrà essere firmata con firma digitale. Potrà non essere firmata digitalmente se sottoscritta con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, successivamente scannerizzata e accompagnata da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.¹

Art. 4 – Termini e modalità di trasmissione della domanda di concessione

¹ Art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

1. La domanda di concessione generata in modo automatico al termine dell'inserimento di tutti i dati in modalità telematica, come stabilito all'art. 3 del presente Bando, completa della documentazione obbligatoria, **dovrà essere inviata** al Consiglio regionale, **pena la non ammissibilità, entro e non oltre venerdì 20 marzo 2020**, in una delle seguenti modalità:
- a) tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente, all'indirizzo consiglioregionale@postacert.toscana.it;
 - b) tramite il sistema interoperabile InterPRO per i soggetti aderenti al sistema;
 - c) trasmissione tramite il servizio web ap@ci all'indirizzo del Consiglio regionale <https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action> al quale è necessario accreditarsi con nome utente e password, indicando come ente destinatario il Consiglio regionale della Toscana e seguendo le istruzioni per l'invio della documentazione;²
 - d) a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo: "Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana", via Cavour n. 4 - 50129 Firenze. **Fa fede la data del timbro postale;**
 - e) consegna a mano all'Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana, via Cavour n. 4, Firenze. L'Ufficio Archivio e Protocollo effettua il seguente orario: dal lunedì al venerdì 9.00/13.00; dal lunedì al giovedì 14.00/17.00; il venerdì 14.00/16.30.

L'invio attraverso le procedure informatiche sopra indicate dovrà avvenire in un'unica trasmissione o, in caso di difficoltà di carattere tecnico, con più trasmissioni effettuate in stretta sequenza temporale.

Per le modalità di invio di cui ai punti a), b) e c) si specifica che i documenti dovranno pervenire nelle modalità indicate all'art. 3, comma 6 e riportare quale oggetto dell'invio "Domanda di partecipazione bando Indipendenza toscana 2020".

Gli Enti pubblici dovranno obbligatoriamente scegliere tra le modalità di invio di cui ai punti a) e b).

Per le modalità di invio di cui ai punti d) ed e) sulla busta che contiene la domanda deve essere riportata la dicitura: "bando Indipendenza toscana 2020", nonché la denominazione e l'indirizzo del soggetto richiedente.

2. Le domande inviate successivamente alla data indicata al comma 1, mancanti di firma sull'istanza o con documentazione incompleta o che saranno compilate in modo non

² Apaci è il sistema web che consente di inviare comunicazioni telematiche alla Pubblica Amministrazione toscana. Attraverso la procedura sarà possibile inviare la documentazione in formato digitale, avere conferma dell'avvenuta consegna e ricevere l'informazione dell'avvenuta protocollazione da parte dell'Amministrazione.

conforme a quanto previsto all'art. 3 del presente bando, non potranno essere ammesse a valutazione e quindi saranno considerate inammissibili.

3. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento della domanda, per eventuali disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore.
4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (disciplina dell'imposta di bollo) sulla domanda deve essere apposta obbligatoriamente, salvo i casi di esenzione, una marca da bollo di euro 16,00 avente data di emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione della domanda. Dall'obbligo di adempiere all'imposta di bollo sono escluse le Pubbliche Amministrazioni, nonché le Onlus, ai sensi dell'allegato B – Tabella, art. 27 bis del D.P.R. n. 642/1972. Se l'esenzione è dovuta ad una causa diversa, si chiede di specificarne il riferimento normativo.
5. La presentazione della domanda di concessione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni del presente bando.

Art. 5 – Requisiti di ammissibilità

1. La domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, è ritenuta ammissibile a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di seguito indicati:
 - a) il soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda di concessione deve possedere tutti i requisiti formali che lo certifichino, ai sensi di legge, come una organizzazione compresa tra quelle indicate all'art. 2, comma 1;
 - b) il soggetto richiedente deve avere sede legale e operativa in Toscana;
 - c) la domanda di concessione deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, conformemente a quanto previsto all'art. 3 del presente bando e firmata dal legale rappresentante o dal dirigente competente, secondo le modalità indicate all'art. 3, comma 6;
 - d) la domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, **deve essere inviata al Consiglio regionale entro e non oltre venerdì 20 marzo 2020**, secondo le modalità indicate agli artt. 3 e 4;
 - e) l'accesso del pubblico all'iniziativa - per la quale il soggetto richiedente presenta la domanda di concessione - e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa iniziativa,

deve essere gratuito. Quest'ultima disposizione può essere derogata solo qualora l'eventuale concorso economico richiesto ai partecipanti sia interamente devoluto per finalità di beneficenza. In tal caso, alla domanda di compartecipazione deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta che il concorso finanziario sarà interamente devoluto per beneficenza, indicando in modo esplicito i dati anagrafici del soggetto beneficiario. Qualora il progetto presentato preveda la realizzazione di una pubblicazione, questa deve essere distribuita gratuitamente e non potrà avere un prezzo di copertina;

- f) tutte le attività risultanti dalla proposta progettuale, inerenti l'iniziativa per la quale è stata presentata la domanda di concessione, devono essere realizzate nel periodo compreso tra il 18 aprile e il 10 maggio 2020, salvo quanto previsto al precedente art. 2, comma 2, per le pubblicazioni;
- g) l'iniziativa deve essere realizzata interamente nell'ambito del territorio della Toscana.

Art. 6 – Valutazione delle domande

- 1. Il Settore competente in materia di Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne, verifica l'ammissibilità della domanda ai sensi degli artt. 2, 3, 4 e 5 del presente Bando.
- 2. Le proposte progettuali ritenute ammissibili saranno valutate dal Settore competente alla luce dei criteri di seguito indicati, sulla base dei punteggi di cui all'art. 7:
 - a) qualità del progetto;
 - b) sostenibilità finanziaria del progetto;
 - c) comunicazione e promozione dell'iniziativa;
- 3. Costituisce requisito di ammissibilità la pertinenza del progetto presentato al tema dell'Indipendenza toscana.
- 4. In caso di domande non ammissibili sarà data formale comunicazione ai soggetti richiedenti da parte del Settore competente.

Art. 7 – Criteri di valutazione delle domande

- 1. Il Settore competente predispone un elenco delle proposte progettuali esaminate, con l'indicazione dei punteggi attribuiti e della compartecipazione economica concedibile, sulla base dei criteri di seguito indicati:

- **1° criterio: qualità del progetto** (fino a un massimo di 75 punti), con riferimento a:

- a) livello di pertinenza del progetto sia in rapporto al tema della celebrazione, sia alla effettiva valorizzazione di questa ricorrenza e alla sua promozione nel territorio anche con riferimento alla valorizzazione, alla storia o riscoperta delle tradizioni tipiche (da 0 a 50 punti);
- b) qualificazione dei soggetti individuati per la realizzazione del progetto (da 0 a 5 punti);
- c) chiarezza espositiva e completezza descrittiva delle attività nelle quali si articola la proposta (da 0 a 10 punti);
- d) coinvolgimento di pubblici diversi attraverso modalità specifiche di comunicazione o specifiche azioni progettuali (da 0 a 10 punti);

➤ **2° criterio: comunicazione e promozione dell'iniziativa** (fino ad un massimo di 10 punti), con particolare riguardo:

- a) all'attività di promozione e comunicazione su stampa, radio, televisioni, web e social network (da 0 a 5 punti);
- b) alla produzione e distribuzione di prodotti editoriali (da 0 a 5 punti);

➤ **3° criterio: sostenibilità finanziaria dell'iniziativa** (fino ad un massimo di 15 punti), con particolare riguardo:

- a) alla congruenza del piano previsionale di spesa in rapporto agli obiettivi e alle attività svolte (da 0 a 10 punti);
- b) alla capacità di finanziamento attraverso risorse economiche proprie e/o concesse da altri soggetti rispetto al costo totale del progetto (da 0 al 30%, punti 0; dal 31% al 50%, punti 2; oltre il 50%, punti 5).

2. Qualora la somma totale delle compartecipazioni erogabili, dovesse superare lo stanziamento complessivo di euro 30.000,00, (di cui euro 15.000,00 per le amministrazioni locali ed euro 15.000,00 per le istituzioni sociali private), gli importi concedibili a ciascun avente diritto potranno essere proporzionalmente ridotti in misura percentuale rispetto al superamento del limite dei rispettivi stanziamenti.
3. L'elenco delle proposte progettuali con l'indicazione dei punteggi attribuiti e della compartecipazione economica concedibile, sulla base dei criteri di sopra indicati è sottoposto all'Ufficio di Presidenza per una presa d'atto ed approvato dal dirigente competente con proprio decreto.

**Art. 8 – Compartecipazione, risorse disponibili e modalità
di utilizzazione del logo del Consiglio**

1. L'importo delle singole compartecipazioni non potrà superare il **70%** delle spese ammissibili, rilevabili in fase istruttoria dal piano previsionale di spesa e comunque non potrà superare l'importo di **3.000,00 euro per le istituzioni sociali private**. Nel caso in cui l'iniziativa sia promossa da due o più soggetti in forma associata, nell'ambito di un accordo di collaborazione da allegare alla domanda di concessione, l'importo, fermo restando il **70%** delle spese ammissibili, non potrà superare la somma di **5.000,00 euro**, per le istituzioni sociali private. Nel caso in cui non si allega la documentazione di cui all'art. 2, comma 4, l'importo massimo del cofinanziamento erogabile rimane di euro 3.000,00.
2. **Il limite della compartecipazione concedibile fino ad un massimo di euro 3.000,00 o di euro 5.000,00 non si applica agli enti locali.**
3. La somma complessivamente stanziata dal Consiglio regionale per la concessione di compartecipazioni economiche ai soggetti beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, ammonta ad euro 30.000,00, così suddivise:
 - euro 15.000,00 a favore di progetti promossi da Enti locali;
 - euro 15.000,00 a favore di progetti promossi da istituzioni sociali private.
4. Il Settore competente pubblica sul sito nella sezione "Avvisi, bandi e gare" l'elenco delle compartecipazioni concesse ai soggetti beneficiari e trasmette con posta elettronica il logo del Consiglio regionale con le relative modalità di utilizzo. Il materiale informativo, pubblicitario e di comunicazione dell'iniziativa/progetto per la/il quale è stata concessa la compartecipazione deve riportare la dicitura "*con il contributo del Consiglio regionale*" ed il logo del Consiglio.
5. Il logo del Consiglio concesso nell'ambito delle celebrazioni dell' "Indipendenza della Toscana" può essere utilizzato solo nell'ambito del progetto per il quale è stata concessa la compartecipazione, escluso qualsiasi altro utilizzo, pena la revoca della compartecipazione concessa, fatta salva ogni altra azione posta a tutela dell'immagine del Consiglio regionale.
6. Nel caso in cui il soggetto proponente presenti la domanda di concessione per la stampa di un volume, il soggetto proponente ha la piena disponibilità dei contenuti del volume e ne assume la piena responsabilità, sollevando il Consiglio regionale da ogni responsabilità verso terzi.
7. Il soggetto beneficiario solleva il Consiglio regionale da ogni responsabilità verso terzi per fatti connessi al progetto.

8. Al fine di agevolare la partecipazione dei membri dell'Ufficio di Presidenza, agli eventi dell'Indipendenza della Toscana 2020, gli Enti Locali dovranno comunicare la data di svolgimento delle iniziative inaugurali previste nei loro territori, inviando una mail alla segreteria del Presidente del Consiglio regionale, all'indirizzo: presidentecrt@consiglio.regione.toscana.it.

Art. 9 - Spese ammissibili e non ammissibili a compartecipazione

1. Per spese ammissibili si intendono tutti i costi riferibili all'arco temporale dell'organizzazione e realizzazione del progetto, direttamente coerenti con l'oggetto della compartecipazione e connessi alla realizzazione delle attività contemplate nel progetto. In sede di rendiconto tali costi devono risultare sostenuti dal soggetto richiedente o dai soggetti contitolari del progetto, in caso di presentazione dell'iniziativa o progetto in forma associata.
2. Sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
 - direttamente e strettamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa;
 - direttamente intestate al soggetto beneficiario: non sono ammessi scontrini fiscali;
 - risultanti effettivamente sostenute e documentate ai sensi della normativa vigente;
 - individuabili in una o più delle seguenti tipologie:
 - acquisto di beni strumentali non durevoli;
 - canone di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture. L'affitto dei locali deve riferirsi a contratti posti in essere appositamente per l'evento e non a contratti o a convenzioni preesistenti alla data di presentazione della domanda;
 - allestimento dei locali, impianti e strutture, scenografie, attività di montaggio e smontaggio; servizi di catering;
 - pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video);
 - servizi editoriali e tipografici per la stampa di volumi;
 - premi e riconoscimenti;
 - compensi per relatori, conferenzieri e artisti, la cui prestazione fa parte del programma dell'iniziativa, e le relative spese di viaggio, vitto ed alloggio;
 - organizzazione e segreteria, calcolate forfettariamente nella misura massima del 10% del totale delle spese ammissibili, rilevabili dal piano previsionale di spesa.
3. Non sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
 - acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
 - acquisto di beni mobili registrati;
 - acquisto di beni durevoli;

- compensi ad amministratori, dirigenti, dipendenti e soci del soggetto beneficiario, percepiti a qualsiasi titolo nell'ambito dell'iniziativa;
- mera liberalità di qualunque genere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della l.r. 4/2009;
- contributi erogati da istituzioni sociali private ad altre istituzioni sociali private per la realizzazione, in tutto o in parte, dell'iniziativa, oggetto di domanda.

Art. 10 – Cumulabilità della compartecipazione economica

1. La compartecipazione economica è cumulabile con contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concesse da altri soggetti pubblici e/o privati per la stessa iniziativa, fino alla concorrenza del costo totale della stessa.
2. Eventuali contributi, ausili finanziari e vantaggi economici ricevuti da altri soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione dell'iniziativa devono essere indicati nel rendiconto di cui all'art. 11 riportando l'importo e la denominazione del soggetto.

Art. 11 – Rendiconto e modalità di erogazione della compartecipazione

1. Il soggetto/ente beneficiario entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell'iniziativa deve presentare al Consiglio regionale il rendiconto dell'iniziativa, redatto sulla base del modello di rendiconto (all. 1) reperibile sul sito nella sezione "Avvisi, bandi e gare", comprendente i documenti di seguito indicati e firmato dal legale rappresentante, (o dirigente competente per le amministrazioni locali) a pena di non liquidazione:

- relazione puntuale e dettagliata dello svolgimento dell'iniziativa, allegando copia del materiale di comunicazione e pubblicizzazione realizzato;

- rendiconto finanziario dell'iniziativa contenente la descrizione dettagliata di tutte le spese sostenute per la realizzazione (all. 1). Il rendiconto deve essere coerente con il piano previsionale di spesa redatto in sede di domanda. Al rendiconto devono essere allegati:

- per le Amministrazioni locali: l'indicazione dei mandati di pagamento per un importo corrispondente al 100% delle spese sostenute, come da piano previsionale di spesa, secondo lo schema contenuto nel modello di rendiconto;
- per le Istituzioni sociali private: copie quietanzate dei relativi giustificativi di spesa, per un importo corrispondente al 100% delle spese sostenute, come da piano previsionale di spesa.

Non potrà comunque essere liquidata una compartecipazione superiore al 70% della spesa complessiva effettivamente sostenuta, risultante dal rendiconto di spesa e documentata dai relativi giustificativi.

Nel caso in cui il ricavato dell'iniziativa sia stato devoluto in beneficenza, secondo quanto dichiarato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e), il rendiconto deve essere corredato anche dalla documentazione contabile probatoria dell'avvenuto versamento al soggetto beneficiario dichiarato.

2. La documentazione di cui al precedente comma 1 deve essere inviata al Consiglio regionale con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, di cui all'art. 4, comma 1, con la dicitura "Rendiconto Indipendenza toscana 2020".
3. Nel caso in cui l'iniziativa sia realizzata da più soggetti in forma associata, il rendiconto di cui al comma 1 deve essere presentato dal soggetto capofila ai sensi dell'art. 2, comma 4.
4. Il Consiglio regionale eroga al soggetto beneficiario la compartecipazione economica in un'unica soluzione.
5. Nel caso in cui la compartecipazione economica sia stata concessa per la stampa di un volume, il beneficiario è tenuto ad inviare almeno 5 (cinque) copie dell'opera al Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Iniziative istituzionali. Comunicazione, editoria, URP, via Cavour n. 4 – 50129 Firenze.

Art. 12 – Revoca, rideterminazione della compartecipazione concessa

1. Il Settore competente può revocare la compartecipazione economica concessa nei seguenti casi:
 - modifica sostanziale dell'iniziativa, risultante dal rendiconto, rispetto a quanto presentato in sede di domanda;
 - inosservanza delle modalità di utilizzazione del logo del Consiglio regionale e uso improprio dello stesso;
 - inosservanza dell'obbligo dell'accesso gratuito all'iniziativa e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa, di cui all' art. 5, comma e).
2. Il Settore competente procede d'ufficio alla rideterminazione della compartecipazione economica concessa nei seguenti casi:
 - nell'ipotesi in cui la spesa complessiva, effettivamente sostenuta, risultante dal rendiconto e documentata dai relativi giustificativi, non rispetti la percentuale

massima di compartecipazione concedibile dal Consiglio regionale, di cui all'art. 8, comma 1;

- nei casi in cui la somma della compartecipazione e dei contributi ottenuti da altri soggetti sia superiore al costo dell'iniziativa;
- nei casi in cui venga a mancare l'accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto o dell'iniziativa rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente bando.

Art. 13 - Verifiche e controlli

1. Il Consiglio regionale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell'art. 71 e segg. del D.P.R. 445/2000 e sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari a rendiconto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In caso di non veridicità di fatti o informazioni presenti nell'atto notorio, il dichiarante decade dal beneficio concesso ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra indicato, ferme restando le sanzioni penali previste.

Art. 14 - Pubblicità e comunicazioni

1. Il Bando e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo: www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione *Avvisi, bandi e gare* e sul BURT. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Iniziative istituzionali. Comunicazione, editoria, URP, contattando:
 - Anna Giulia Fazzini 055/23.87.778 - ag.fazzini@consiglio.regione.toscana.it
 - Daniele Graziani 055/23.87.635 - d.graziani@consiglio.regione.toscana.it
 - Cinzia Sestini: 055/23.87.285 - c.sestini@consiglio.regione.toscana.it
2. L'elenco delle compartecipazioni economiche concesse dall'Ufficio di presidenza viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
3. Le istituzioni sociali private entro il 30 giugno di ogni anno sono tenute a pubblicare, nei propri siti internet o analoghi portali digitali, ai sensi dell'art. 35 del D. L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi cd. "Decreto Crescita") le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura, di valore pari o superiore a 10.000,00 euro, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165. Tali informazioni debbono essere

pubblicate anche nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato.

Art. 15 -Trattamento dei dati personali

1. Le compartecipazioni concesse ed erogate in ciascun esercizio finanziario sono pubblicate sul sito web del Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, e comunque nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali, raccolti ai fini dello svolgimento del presente bando, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il Consiglio regionale della Toscana è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Cavour, 2 - 50129 Firenze; consiglioregionale@postacert.toscana.it).
3. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dal bando. I dati raccolti saranno utilizzati solo per finalità promozionali ai fini della redazione del programma regionale degli eventi.
4. I dati raccolti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Iniziative istituzionali. Comunicazione, editoria, URP) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
5. Il soggetto titolare dei dati ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535>).

Art. 16 - Responsabile del Procedimento

1. Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Cinzia Sestini, funzionario del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Iniziative istituzionali. Comunicazione, editoria, URP.

2. Il Settore competente, ai fini del presente Bando, è il Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Iniziative istituzionali. Comunicazione, editoria, URP. Dirigente: dott.ssa Chiaretta Silla.
3. Responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari è il dirigente del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali esterne. Iniziative istituzionali. Comunicazione, editoria, URP: dott.ssa Chiaretta Silla Tel: 055/238.70.76 - e-mail: c.silla@consiglio.regione.toscana.it.